

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO ACCISE SUI PRODOTTI
ENERGETICI E ALCOLICI

Prot.126783/RU

Roma, 26 aprile 2020

A: Direzioni Interregionali

Direzioni Regionali

Direzione Interprovinciale

Uffici delle dogane

e, p.c. A: Direzione Antifrode e controlli

OGGETTO: Art. 67, comma 1, primo periodo, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione efficacia degli atti connessi al pagamento dell'imposta. Constatazione da parte degli Uffici delle dogane dell'inosservanza delle scadenze previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Sospensione divieto di estrazione di prodotti dal deposito fiscale.

L'art. 67, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

La portata generale, comprensiva di tutte le fasi dell'imposizione, della predetta disposizione consente di riversarne gli effetti anche con riguardo ai tributi disciplinati dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito TUA).

Attesa anche la forte riduzione dei consumi di prodotti energetici e alcolici originata dall'attuale emergenza sanitaria, comportante una oggettiva e temporanea situazione di carenza di liquidità per gli operatori, la determinazione direttoriale n. 126776/RU del 26 aprile 2020 dà attuazione alla disposta sospensione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria con specifico riferimento all'efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle dogane, di inadempienze all'obbligo di pagamento nei termini prescritti dall'art. 3, comma 4, del TUA nonché al divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma.

L'art. 1 sancisce che il verbale di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni predisposti nei confronti dei soggetti obbligati, a fronte dell'inosservanza delle

**DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO ACCISE SUI PRODOTTI
ENERGETICI E ALCOLICI**

scadenze soprarichiamate, ricadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, saranno notificati a partire dal 1° giugno 2020.

Correlativamente, all'art. 2 si dà atto che, nel medesimo periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, resterà sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

Fermo restando quanto sopra esposto, si dispone che l'attività di controllo da parte degli Uffici delle dogane dei pagamenti effettuati dai soggetti obbligati sia mantenuta operativa al fine di evitare possibili ritardi nel perfezionamento degli atti predisposti allo scadere del termine previsto.

Pertanto, sino alla predetta data del 31 maggio 2020, gli Uffici delle dogane effettueranno il sistematico monitoraggio dei pagamenti dei soggetti obbligati tramite la verifica, anche tramite accesso remoto, sui sistemi dell'Agenzia degli F24 saldati dai depositari autorizzati e dai destinatari registrati di rispettiva competenza, secondo le disposizioni della nota prot. n. 65899 del 21 giugno 2016 dell'allora Direzione centrale procedure e legislazione accise ed altre imposte indirette.

Qualora dalla consultazione degli F24 fosse constatato l'omesso o il parziale pagamento dell'accisa dovuta alle previste scadenze, gli Uffici delle dogane procederanno alla redazione di apposito verbale di constatazione, comprensivo dei rilievi e delle relative sanzioni applicabili.

Tale verbale sarà acquisito nell'applicazione Scheda Verifiche Accise con le consuete modalità, evidenziando, in particolare, i maggiori diritti accertati (MDA) alla data di effettuazione del verbale.

Come sopra richiamato, il verbale di constatazione in tal modo formato e consuntivato, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni saranno notificati, secondo le forme di rito, a partire dal 1° giugno 2020.

In maniera analoga saranno trattati i verbali di constatazione originati dalla chiusura delle operazioni di inventario periodico o da verifiche di iniziativa (laddove non sospese a causa dell'emergenza sanitaria, ad esempio, presso gli impianti dove sono attivi uffici finanziari di fabbrica).



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO ACCISE SUI PRODOTTI
ENERGETICI E ALCOLICI**

Codeste Direzioni territoriali in indirizzo vigileranno sulla puntuale esecuzione delle predette istruzioni da parte dei dipendenti Uffici.

p. DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993